

COMUNE DI VALVASONE

IMU 2014



SERVIZIO CALCOLO IMU DELL'UFFICIO TRIBUTI

L'Amministrazione comunale non ha modificato le aliquote e le detrazioni deliberate lo scorso anno: dovranno pertanto essere applicate le aliquote stabilite dalla legge e sotto specificate.

L'Ufficio Tributi provvederà a recapitare il calcolo dell'IMU e i modelli F24 già compilati, pronti per il pagamento in banca o in posta, ai soli contribuenti tenuti al versamento, che ne hanno fatto richiesta.

SCADENZE

Termine per il versamento dell'acconto (50% dell'imposta annua dovuta): 16 GIUGNO 2014

Termine per il versamento del SALDO (imposta dovuta a conguaglio): 16 DICEMBRE 2014.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari l'IMU non è dovuta per:

- **Abitazioni principali e relative pertinenze (inclusa la casa ex coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- **Abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente;**
- **Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo VV.FF. e carriera prefettizia;**
- **Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa abitate dai soci assegnatari;**
- **Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;**
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale.**

SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE

E' disponibile sulla pagina principale del sito del Comune www.comune.valvasone.pn.it un'apposita funzione chiamata "CALCOLO IMU" che consente di effettuare il calcolo d'imposta e di ottenere la stampa del modello F24 pronto per il versamento in banca o in posta. La funzione prevede anche la possibilità di compilazione e stampa della dichiarazione IMU.

Per il corretto inserimento dei dati necessari al conteggio è opportuno disporre di una visura catastale aggiornata, dove sono indicati categoria e rendita catastale dei fabbricati, reddito dominicale dei terreni, nonché la quota di possesso. Per la stampa del modello F24 è necessario cliccare sul pulsante "Stampa F24" e inserire codice fiscale e dati anagrafici.

RILASCIO VISURE CATASTALI

Le rendite catastali indicate nelle visure non sono modificate rispetto al passato, a meno che non siano intervenute variazioni negli immobili posseduti. Le visure sono reperibili gratuitamente presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio di Pordenone o a pagamento presso i rispettivi Uffici decentrati.

DICHIARAZIONE IMU

Immobili già dichiarati ai fini I.C.I. non devono essere dichiarati ai fini IMU.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2014, **la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2015**, ed ha effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi.

Il modello e le istruzioni sono disponibili anche sul sito del Comune www.comune.valvasone.pn.it – Servizi > Tributi e Tariffe > IMU.

INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014

A decorrere dal 1° Gennaio 2012 è istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale. Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di terreni incolti. Sono soggetti passivi dell'imposta tutti i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, per la quota e il periodo di possesso.

ALIQUOTE FISSATE DAL COMUNE DI VALVASONE

Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24.04.2012

Abitazione principale (cat. catast. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 4 per mille
Altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, terreni incolti: 7,6 per mille

BASE IMPONIBILE

- **FABBRICATI:** Rendita catastale rivalutata del 5 % (L.662/96) per moltiplicatore nella misura sottoriportata:

CATEGORIE CATASTALI	MOLTIPLICATORE
per abitazioni e pertinenze C/2, C/6 e C/7	160
per uffici e studi cat. A/10	80
per immobili cat. B + C/3, C/4 e C/5	140
per immobili cat. D/5	80
per immobili cat. D (escluso D/5)	65
per immobili cat. C/1	55

- **AREE FABBRICABILI:** Valore venale di mercato.
- **TERRENI AGRICOLI:** Reddito dominicale rivalutato del 25 % da moltiplicare per 135.
Per coltivatori diretti ed imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore é pari a 75.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si considerano abitazione principale le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

€ 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di **una pertinenza** per ciascuna delle categorie catastali indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.**

ALTRI FABBRICATI

Rientrano in questa voce:

- le abitazioni possedute dagli italiani residenti all'estero;
- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale;

Per queste fattispecie non sono applicabili le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

CALCOLO E VERSAMENTO

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. E' abrogata la riserva allo Stato della quota di imposta dovuta per terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, altri fabbricati.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo minimo di versamento è pari ad € 12,00.

Il versamento può essere effettuato con modello F24 utilizzando il Codice Comune ed i Codici Tributo di seguito riportati.

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 CODICE COMUNE – L657		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria per abitazione principale e pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	-

A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite apposito bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- la **base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato o di idonea certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente ai sensi della L.R. n. 44/85 e successive modifiche ed integrazioni.

- i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, possono appartenere, non solo alla categoria catastale D/10, ma anche ad altre categorie come per esempio C/1, C/2, C/6 e C/7, purché posseggano i requisiti previsti dalla suddetta norma e sia stata presentata apposita domanda all'Agenzia del Territorio entro il 30.09.2012.

- Sono **esenti le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli** a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola.**

A CHI RIVOLGERSI

L'Ufficio Tributi (Referente: sig.ra Mara Castellarin) è raggiungibile telefonicamente al n. 0434 899770 oppure all'indirizzo tributi@com-valvasone.regione.fvg.it e presso la Sede comunale nei seguenti orari:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
10.00 – 12.30	10.00 – 12.30	10.00 – 12.30	–	10.00 – 12.30